Avvenire



Relazione di cura e alternative terapeutiche: si riparta da qui

DONATA LENZI

La legge veneta sul suicidio assistito bocciata dal Consiglio regionale ignorava la necessità deldialogo tra paziente e curanti riducendo le scelte di fine vita a procedura burocratica leri ilconsiglio regionale del Veneto ha respinto la legge sulle procedure per il suicidio assistito propostadall'Associazione Coscioni in diverse regioni italiane. Mi aveva stupito nei giorni scorsi lasubalternità culturale con cui si era rinunciato a presentare emendamenti e quindi a esercitare ilruolo di legislatori capaci di ascoltare più istanze e fare sintesi. Peraltro, dalle audizioni didiverse associazioni ed esperti erano arrivati suggerimenti utili.

Nonostante ritenga che occorra una legge nazionale, su almeno un aspetto la legge regionale venetaavrebbe potuto essere migliorata.

Mi riferisco alla umanizzazione del percorso amministrativo, che rischia di essere uno scadenziarioburocratico. Un malato grave affetto da una patologia irreversibile che lo fa molto soffrire raramentesi orienta verso una decisione convinta a favore della richiesta di assistenza al suicidio: più spessouna decisione matura tra dubbi, incertezze, richieste di aiuto e di consiglio,



disperazione ecoraggio. Ha bisogno di vicinanza e affetti, e ha bisogno di una relazione di cura forte con l'équipecurante, di ascolto e di onesta chiarezza sulle sue prospettive e sulle possibili scelte.

Nulla si diceva nella legge veneta sulla relazione con il medico curante, sulle alternativeconcretamente rappresentate al paziente, sul coinvolgimento dei familiari. Inoltre non si prevedonomomenti di incontro personale tra alcuni componenti delle commissioni mediche o dei comitati etici echi richiede l'aiuto al suicidio.

Eppure sarebbe utile, per ascoltare, per capire e poi dare un parere consapevole, e decidere non solosulla base delle carte.

In questo modo, a mio parere, la legge veneta tradiva lo spirito e la lettera della sentenza dellaCorte Costituzionale 242/2019. La Corte infatti nel dichiarare la parziale illegittimità dell'articolo580 del Codice penale esclude la punibilità « per chi, con le modalità previste dagli articoli 1 e 2della legge 219 del 2017 agevola l'esecuzione del proposito di suicidio autonomamente e liberamenteformatosi». A quali modalità si riferisce la Corte? Lo dice nelle motivazioni: « Lo stesso articolo 1,comma 5, prevede, altresì, che il medico debba prospettare al paziente " le conseguenze di taledecisione e le possibili alternative", promuovendo "ogni azione di sostegno al paziente medesimo,anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica". In questo contesto, deve evidentemente darsiconto anche del carattere irreversibile della patologia: elemento indicato nella cartella clinica ecomunicato dal medico quando avvisa il paziente circa le conseguenze legate all'interruzione del



Avvenire



trattamento vitale e sulle "possibili alternative". Il riferimento a tale disciplina (la legge219/2017) implica, d'altro canto, l'inerenza anche della materia considerata alla relazione tra medicoe paziente». Di questo ragionamento della Corte nella legge respinta ieri sera non c'era traccia. Eancora la Corte costituzionale aggiunge: «Quanto all'esigenza di coinvolgimento dell'interessato in unpercorso di cure palliative, l'articolo 2 della legge n. 219 del 2017 prevede che debba essere sempregarantita al paziente un'appropriata terapia del dolore e l'erogazione delle cure palliative. Taledisposizione risulta estensibile anch'essa all'ipotesi che qui interessa: l'accesso alle curepalliative, ove idonee a eliminare la sofferenza, spesso si presta, infatti, a rimuovere le causedella volontà del paziente di congedarsi dalla vita». Chi deve occuparsene? È una condizionenecessaria che va verificata? La proposta di legge radicale non lo dice. L'ascolto diretto delpaziente, la presenza di una efficace rete di cure palliative, la verifica che sia fatto tutto ilpossibile e che quindi la decisione del paziente sia compiutamente informata e consapevole, sonoalcune delle indicazioni che avrebbero dovuto essere accolte. Membro Comitato per l'etica nellaclinica di Irccs Reggio Emilia Già relatrice legge 219/2017 (sulle Dat) RIPRODUZIONE RISERVATA.

